

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

con sede in FAENZA

Piazza Del Popolo, 31 (RA)

REP. N. 339

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA
VALSENO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME E
SOLAROLO, E L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, PER IL
CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE FUNZIONI DI RAGIONERIA
E CONTABILITA', CASSA ECONOMALE, PROVVEDITORATO,
CONTROLLO E GESTIONE CICLO PERFORMANCE (ART. 7,
COMMA 3, L.R. 21/2012 E SUCC. MODIF., L.R. 24/2003 E SUCC.
MODIF., DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27,
LETT. A).**

L'anno **Duemilaquindici (2015)**, il giorno **Ventotto (28)** del mese di
Dicembre.

TRA

* **IL COMUNE DI BRISIGHELLA**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Missiroli Davide**, nato a Faenza il 20/5/1978 - (C.F. Ente 00202300398), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Brisighella, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI CASOLA VALSENIO**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Iseppi Nicola**, nato a Faenza il 12/8/1977 - (C.F. Ente 81002910396), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casola Valsenio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Meluzzi Daniele**, nato a Faenza il 14/7/1961 - (C.F. Ente 00242920395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel Bolognese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI FAENZA**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Malpezzi Giovanni**, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 00357850395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Faenza, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 21/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI RIOLO TERME**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Alfonso Nicolardi**, nato a Faenza il 27/02/1972 - (C.F. Ente 00226010395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del

Comune di Riolo Terme, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI SOLAROLO**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Anconelli Fabio**, nato a Faenza il 30/06/1964 - (C.F. Ente 00218770394, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Solarolo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**, Rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. **Malpezzi Giovanni**, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 90028320399), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione della Romagna Faentina, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 44 del 23/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

❖ Che, per effetto del riordino territoriale di cui alla L.R. 10/2008 attuato con il D.P.G.R.E.R. n. 55 del 27/2/2009, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno approvato e successivamente sottoscritto in data 4/6/2009 l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, forma associativa destinata a subentrare a titolo universale alla estinguenta Comunità Montana dell'Appennino

Faentino con effetto dalla data di insediamento del Consiglio dell'Unione stessa;

- ❖ Che il Consiglio dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme si è insediato in data 1/9/2009 e che pertanto da tale data l'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alle estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino;
- ❖ Che il subentro a titolo universale ha comportato anche il subentro dal 1/9/2009 dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme nella titolarità di tutte le convenzioni fino a tale data intestati alla estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino/Unione di Comuni;
- ❖ Che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, hanno dato attuazione al processo di decentramento amministrativo di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e alla L.R. n. 3/1999, nonché all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi già gestiti, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e L.R. 3/99, attraverso la delega all'Unione di Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, ridenominata Unione della Romagna Faentina dal 1/1/2012;
- ❖ Che in data 30/11/2011 è stato stipulato l'atto costitutivo inerente l'allargamento, con effetto dal 1/1/2012, dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, con la sua ridenominazione in UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, la quale resta titolare

senza soluzione di continuità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, in quanto l'allargamento non comporta variazione del soggetto giuridico ma trattasi esclusivamente di variazione anagrafica. Pertanto, ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'Unione allargata (continuità amministrativa), l'Unione della Romagna Faentina opera in perfetta continuità giuridica, amministrativa e funzionale rispetto agli atti adottati dall'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;

- ❖ Che con convenzione Rep. N. 262 del 20/2/2014, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina hanno avviato la gestione associata della funzione di ragioneria e contabilità, cassa economale, provveditorato, controllo e gestione ciclo performance.
- ❖ Che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, tutti aderenti all'Unione della Romagna Faentina, fanno parte dell'ambito ottimale ai sensi della L.R. 21/2012 e lo esauriscono;
- ❖ Che le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di

gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

- ❖ Che l'art. 7, co. 3, della L.R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art. 7 come modificato dalla L.R. 9/2013 tra cui la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- ❖ Che gli obblighi di gestione associata decorrono, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21/2012, dal 31 marzo 2014, salvo quanto previsto dall'art. 30 della medesima legge regionale;
- ❖ Che tutti i Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto con decorrenza dal 1 gennaio 2016;
- ❖ Che ai sensi dell'art. 7 dello statuto dell'Unione, il conferimento delle funzioni all'Unione deve essere integrale e deve essere determinato con l'approvazione di conformi deliberazioni da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite;
- ❖ Che con le deliberazioni di cui al punto precedente, devono essere approvate, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le relative convenzioni, per il conferimento delle funzioni all'Unione, avente durata non inferiore a cinque (5) anni;

❖ Che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione della Romagna Faentina e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione delle funzioni di ragioneria e contabilità, cassa economale, provveditorato, controllo e gestione ciclo performance, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione della Romagna Faentina, per brevità chiamata Unione, delle funzioni di **RAGIONERIA E CONTABILITA', CASSA ECONOMALE, PROVVEDITORATO, PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E CICLO PERFORMANCE.**

2. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti:

- il Servizio Finanziario di cui all'art. 153 del TUEL, a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'Unione e degli enti aderenti, in conformità ai principi di legge e di regolamento;

- il Servizio di Economato di cui all'art. 153, comma 7, del TUEL, a cui sono affidate le attività di presidio della cassa economale;

- il Servizio di Pianificazione, programmazione e controllo a cui sono affidati a norma di legge e di regolamento i compiti del servizio di controllo interno e del controllo di gestione.

3. E' costituito in capo all'Unione il Servizio di Provveditorato e acquisti con gestione anche dei beni mobili degli enti e vi sono trasferite le funzioni ed i compiti specifici come precisati dal funzionigramma dell'ente e secondo la struttura definita dall'organigramma.

4. In particolare il Settore Finanziario dell'Unione svolgerà:

- il presidio del ciclo di pianificazione e programmazione strategica, contabile e finanziaria nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
- il presidio del bilancio e dei suoi equilibri dal momento della sua formazione fino alla fase di rendicontazione comprese le attività intermedie,
- il presidio degli andamenti dei flussi di cassa,
- le attività di presidio e registrazione delle entrate nelle diverse fasi dall'accertamento alla riscossione,
- la gestione dei processi di spesa dall'impegno all'emissione del mandato di pagamento,
- la gestione dei rapporti con i Tesorieri degli enti,
- la gestione delle problematiche fiscali attinenti Iva, Irap e sostituti di imposta,
- le attività inerenti il ciclo attivo e passivo delle fatture,
- la gestione dell'indebitamento,

nonché le altre attività assegnate a carico dei Servizi Finanziari, di Economato e di Programmazione e controllo previste dalla legge e dai

regolamenti degli enti con particolare riferimento al Regolamento di contabilità, al Regolamento dei controlli interni e ciclo performance e al Regolamento di organizzazione. Tali attività sono svolte con la collaborazione e la ripartizione di competenze già in essere con gli uffici delle diverse strutture comunali e dell'Unione.

5. La gestione unificata dei servizi finanziari come sopra identificati ha come obiettivo anche quello di facilitare:

- una gestione coordinata e coerente dei diversi cicli di programmazione (strategica, contabile e finanziaria) dell'Unione e degli enti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- una gestione coordinata delle problematiche finanziarie e di bilancio che possono considerarsi rilevanti per il territorio di riferimento dell'Unione;
- una gestione coordinata e omogenea delle problematiche tecniche ed interpretative.

6. La gestione unificata dei servizi finanziari deve garantire il presidio dei bilanci e delle problematiche contabili ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica gravanti sull'Unione o sui singoli enti conferenti.

7. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

8. Il Settore Finanziario dell'Unione può essere articolato in servizi di presidio territoriale presso i singoli Comuni, per un miglior rapporto con l'ente di appartenenza ed una adeguata circolazione delle informazioni.

9. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

10. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 2

IMPEGNI DELLE PARTI

1. I Comuni si impegnano a:

- rispettare le norme regolamentari predisposte dall'Unione;
- ricercare omogeneità e coerenza nella ridefinizione dei regolamenti inerenti le funzioni trasferite con esplicito riferimento ai regolamenti di contabilità e al regolamento sul sistema dei controlli interni e ciclo performance;
- ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio.

ART. 3

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 1 gennaio 2016.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

4. Restano in capo agli enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnate dalle norme di legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto come le competenze in materia di bilanci e di conseguenti variazioni e in materia di rendiconto.

5. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 5 della presente convenzione.

8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 7 della presente convenzione.

9. I Responsabili delle strutture organizzative dell'Unione, che svolgono le funzioni in oggetto, vengono nominati secondo modalità conformi alla legge, allo statuto e al regolamento di organizzazione. Essi gestiscono tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici dei presidi territoriali e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

10. Il Settore Finanziario dell'Unione può essere strutturato mediante istituzione di posizioni di responsabilità di 2° li vello per territorio o per materia, presso uno o più enti, ferma restando la responsabilità unica del dirigente dell'Unione.

11. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. Pertanto, la stessa Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. Avverso a tali atti non è

ammesso, quindi, ricorso all'Amministrazione dei Comuni ma all'Unione.

12. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.

13. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento.

ART. 4

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 3, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1. Sono fatti salvi i rapporti di ciascun ente con il proprio Organo di Revisione per le particolari caratteristiche di nomina e di funzioni svolte dal medesimo. Per quanto riguarda l'Organismo indipendente di valutazione (Oiv) dall'1 gennaio 2016 esso viene nominato direttamente dall'Unione per esercitare le sue funzioni nei confronti dell'Unione e di tutti gli enti aderenti all'Unione medesima.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il

personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Settore Finanziario dell'Unione, articolato nelle strutture organizzative stabilite dalla Giunta dell'Unione, vengono periodicamente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione, che dovrà essere sempre adeguato alla dotazione necessaria per l'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

ART. 5

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione che dovessero essere accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione solo qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

3. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta dell'Unione può individuare, in sede di predisposizione annuale dei piani delle spese, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione.

4. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

5. La gestione finanziaria avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione.

6. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale entro il 31 ottobre dell'anno

precedente, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

- il rendiconto di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

7. Il bilancio del Settore è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale - anche per il tramite di ciascun Sindaco o Assessore di riferimento -, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari di tutti gli enti aderenti all'Unione e dell'Unione stessa.

8. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari di tutti gli enti aderenti all'Unione e dell'Unione stessa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti.

9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come complessivamente definito con atto della Giunta dell'Unione n. 66 del 14/10/2015. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare mensilmente le quote di propria competenza per il buon funzionamento delle funzioni conferite, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di riferimento.

ART. 6

DENOMINAZIONE E SEDE

1. La sede del Settore Finanziario dell'Unione è stabilita a Faenza, in Piazza del Popolo, 31. Sono sedi del Settore Finanziario dell'Unione gli uffici dei servizi di presidio territoriale, collocati presso le attuali sedi dei Comuni conferenti.

2. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

ART. 7

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni

concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 8

COORDINAMENTO POLITICO E TECNICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. Con il trasferimento delle funzioni attinenti la gestione finanziaria e contabile e la programmazione e controllo sono costituiti appositi tavoli di confronto politico-tecnico per l'esame delle tematiche della programmazione e del bilancio, nonché delle problematiche tributarie, al fine di favorire e, nel tempo, assicurare:

- tempi, modalità e contenuti della programmazione finanziaria, contabile e strategica coerenti fra i diversi livelli di governo;
- un esame congiunto delle problematiche di bilancio e tributarie anche per l'individuazione di strategie operative coerenti.

4. Possono fare parte dei tavoli di cui al comma precedente del presente articolo, secondo gli indirizzi di dettaglio forniti dalla Giunta dell'Unione, i Sindaci, gli Assessori con deleghe coerenti alle

problematiche oggetto di confronto, il Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione, i funzionari responsabili dei servizi di presidio territoriale.

5. La direzione ed il coordinamento tecnico del Settore Finanziario dell'Unione spetta al Dirigente del Settore. I funzionari cui saranno assegnate, a norma di legge, di regolamento e di disposizioni organizzative, le responsabilità dei servizi di presidio territoriale assicurano il collegamento con il Settore e il rapporto con l'ente di riferimento di cui costituiscono il referente per le materie oggetto del presente conferimento.

6. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Dirigente del Settore.

ART. 9

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno

solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della Romagna Faentina della deliberazione consigliare adottata.

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli Enti associati.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione associata. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al

territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche: a) la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente; b) la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.

7. La presente convenzione sostituisce la precedente Convenzione Rep. n. 262 stipulata il 20/2/2014.

ART. 10

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 11

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 12

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13

SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Redatto e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA

Missiroli Davide

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Iseppi Nicola

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Meluzzi Daniele

IL SINDACO DEL COMUNE DI FAENZA

Malpezzi Giovanni

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIOLO TERME

Nicolardi Alfonso

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOLAROLO

Anconelli Fabio

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Malpezzi Giovanni

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)